

tenti occorreva rivolgersi ai giudici ordinari seguendo il metodo regolare della procedura giudiziaria prescritta dal nuovo regolamento voluto da Giuseppe II. Tale procedura non garantiva però un pronto rimedio contro gli utenti usurpatori delle acque, soprattutto non garantiva quegli istantaneei provvedimenti che spesse volte si sarebbero dovuti prendere.

I sindaci proposero al governo un piano per l'amministrazione del fiume chiedendo di concentrare a Milano le ispezioni economiche e giudiziarie del fiume che erano, le prime, di competenza dell'Intendente Politico regio, le seconde, del tribunale di prima istanza.

Il 16 agosto 1787 il Procuratore Generale della regia Camera, Rogendorf, rispondeva alle proposte dei sindaci d'Olona osservando che effettivamente l'Olona si trovava sotto due intendenze differenti, Varese e Milano, ma egli non riteneva possibile alcuna deroga al "nuovo sistema approvato da S.Maestà, poichè ogni Intendente Politico ha il suo territorio di competenza" (38).

Anche la richiesta di ricondurre le competenze ad un solo tribunale di prima istanza, richiesta che doveva essere sottoposta al Supremo Tribunale di giustizia, era, «senza dubbio, secondo il Procuratore Generale, possibile della medesima risposta.

Negli anni seguenti i sindaci, comunque, non desistettero e continuarono a chiedere l'unificazione nella città di Milano dei Tribunali, finché, dopo avere sentito più volte il parere del Procuratore Generale dopo che il Supremo Tribunale di giustizia aveva espresso parere favorevole alle modifiche giurisdizionali proposte dai sindaci, finalmente l'arciduca Ferdinando, il 30 giugno 1790, scriveva a Vienna perorando la causa dei rappresentanti degli utenti del fiume Olona. Il 6 novembre 1790, con un dispaccio di Leopoldo II, in via sperimentale venne confermato il tribunale di prima istanza di Milano come giudice privativo per le vertenze d'Olona.

Significative dell'atteggiamento di ripensamento di Leopodo II sulle passate riforme sono le motivazioni

addotte per la sua decisione: "Siamo rimasto informato, essere bensì cessata col nuovo sistema giudizio-
rio la detta privativa giurisdizione, esercitata in
passato da un Senatore delegato, ma ciò è avvenuto so-
lamamente per un effetto del piano generale de' nuovi
Tribunali, per cui sono state rimesse a' rispettivi
giudici inferiori locali tutte le facoltà relative al
disbrigo della materia contentiosa in prima istanza,
senza che siasi poi fatta in tale riforma una specia-
le attenzione al singolare bisogno in oggi rappresen-
tato de' Sindaci del Fiume Olona" (39).

Il dispaccio di Leopoldo II, passato poi ineditto il
4 marzo 1791, ratificava così un decreto del 14 set-
tembre 1790 del Supremo Tribunale d'appello, che ave-
va anch'esso approvato in via sperimentale la giuri-
sdizione del tribunale di prima istanza di Milano su
tutto il corso dell'Olona (40).

Il 29 maggio 1795, il consigliere Rogendorf spedi a
Vienna, al conte Coblenz, un riassunto delle vicende
del fiume Olona dell'anno della pubblicazione a Mila-

no del dispaccio di Leopoldo II (1791) fino a quel giorno.

Egli iniziava il suo memoriale dal 25 agosto 1791 quando i molinari del tratto inferiore dell'Olona avevano indirizzato al Cancelliere di Corte, principe di Kau-nitz, una supplica nella quale, in sintesi, essi se la prendevano con il decreto di riforma del 26 maggio 1786.

I molinari chiedevano il ripristino, in conformità al Le Nuove Costituzioni, della passata prassi di sorveglianza del fiume, per eliminare, come essi dicevano, "l'anarchia democratica" e per fronteggiare i potenti usurpatori delle acque che lasciavano all'asciutto i loro mulini.

La memoria continuava ricordando che il Kaunitz passò la supplica alla Conferenza Governativa la quale, riconosciuta alla vertenza una competenza mista, giudiziaria e politica, inviò a sua volta una copia della supplica al magistrato Politico Camerale ed un'altra al Supremo Tribunale di Giustizia "perchè sentito il

Regio Fisco si sentisse il loro parere. A tal fine venne opportunamente delegata una Commissione composta dalli Consiglieri Aulici Marchese De Rossales e Pe droli per la parte giudiziaria e per la politica il Consigliere Conte di Rogendorf col Regio Consigliere Procuratore Generale Fortis. Detta Commissione ricognobbe conveniente di comunicare il ricorso de' i Mungnai ai Sindaci del Corpo della Congregazione di esso Fiume, e di far insinuare ai Ricorrenti di delegare uno o due di essi, ed anche un patrocinatore che li rappresenti. Dopo avere più volte sentite le parti interpellate sulli vari progetti stati reciprocamente presentati, si è trovata in grado La Commissione di combinare il Piano, che viene in questi giorni intortato alla Conferenza Governativa del Supremo Tribunale e dal Magistrato Politico con le loro Consulte".
(41).

Il Supremo Tribunale di Giustizia, inoltrando alla Conferenza Governativa la sua proposta per il piano di modificazione dell'amministrazione del fiume Olona,

riconosceva che nelle Nuove Costituzioni il senatore Conservatore mediava sia l'interesse politico sia quello giudiziario, mentre con l'elezione del Tribunale di prima istanza a giudice privativo sulle vertenze d'Olona questo non era più avvenuto. Il Supremo tribunale ammetteva la necessità di istituire una figura che avesse questa doppia competenza e proponeva l'introduzione di un Ispettore del fiume (42).

La Conferenza Governativa, come ricordava il Rogen - dorf, non si era sentita autorizzata ad approvare il Piano di riforma dell'amministrazione dell'Olona e aveva rimesso ogni cosa al Coblenz ed alla Corte imperiale.

Il piano per il riassetto amministrativo del fiume Olona era finalmente sancito il 9 settembre 1795 con un editto di Francesco II nel quale era decisa la nomina di un ispettore del fiume, la nomina governativa dell'Ispettore sarebbe stata fatta scegliendo tra una terna di candidati proposta dai sindaci e dai rappresentanti dei mugnai.

L'incarico dell'Ispettore doveva durare quattro anni e viceversa riceveva un salario di 2000 lire annue che sarebbero state prelevate dalla cassa del fiume.

I salari dei campari dovevano essere in parte pagati con la metà dell'ammontare degli introiti realizzati con le multe e in parte sarebbero stati pagati dalla regia Camera.

Con lo scopo evidente di evitare connivenza tra campani e trasgressori, l'editto imponeva che la metà delle multe comminate sarebbe stata dei campari o di chi era terzo denunziante.

Alle decisioni dell'Ispettore ci si poteva opporre ricorrendo al Magistrato politico Camerale e allo stesso solamente spettava la rimozione dei campari dal loro incarico.

L'Ispettore doveva provvedere alla risoluzione dei contenziosi nei termini previsti dalle Nuove Costituzioni e con i limiti imposti dalle leggi provinciali; spettava quindi all'Ispettore fare chiedere l'estrazione d'acqua quando l'istantaneeo ed urgente bisogno

dei mulini lo richiedeva, poichè, ancora una volta, con l'editto del 1795 si ribadivano gli antichi diritti all'uso pubblico e primario delle acque per la mancinazione (43).

La giurisdizione sull'Olona, che sotto il governo austriaco aveva subito, a partire dal 1786, riforme e ripensamenti fino ad arrivare, nel 1795, ad essere di competenza dell'Ispettore del fiume, si trovò, ancora una volta, ad essere oggetto di cambiamenti in occasione dell'entrata in Lombardia delle truppe napoleoniche.

Durante il triennio della repubblica Cisalpina, nello ambito delle grandi riforme annunciate dal nuovo governo, non poteva più essere tollerata la giurisdizione privilegiata dell'amministrazione economica e soprattutto giudiziale del fiume Olona.

In un'udienza ai sindaci del corpo degli utenti che avevano chiesto, al Direttorio Esecutivo della Cisalpina, il mantenimento dello stato giurisdizionale del fiume rispondeva con queste parole altisonanti, l' 11

di Frimale dell' anno VI (1798), il ministro della giustizia: "I Sindaci delle acque dell'Olona, testando la serie di privilegi, che hanno sempre avuto per le particolari circostanze delle acque medesime chiedono, che nella futura sistemazione giudiziaria venga conservato loro il soggetto munito di potere giudiziario e esecutivo. Non solo io credo incostituzionale questa domanda, giacchè nessuno deve avere dei metodi privilegiati, ma inoltre la credo inutile a fronte della natura del Sistema Generale che va ad introdursi. In addietro la Giustizia e la polizia non era implorabile con tanta facilità come lo sarà dopo attivati intieramente i sistemi costituzionali. Quindi in allora era necessario un privilegio, che non lo è più in oggi. Da per tutto vi saranno sparsi i Giudici di Pace, a cui si può al momento ricorrere per rimuovere i fatti di fatto e gli altri turbativi di possesso. Da per tutto ugualmente esisteranno Municipalità, Agenti municipali e Commissari di Polizia i quali in

forza della Polizia Amministrativa ad essi affidata saranno sempre pronti ad impedire e riparare le usurazioni delle acque, ed a mantenere dentro i loro confini, le ragioni dei singoli Proprietari ed affittuarij" (44).

A quelle enunciazioni di principio l'Ispettore Ghirlanda ed i sindaci replicarono con una lunga memoria, del ventoso dell'anno VI, indirizzata ai "Cittadino Ministro" ed ai "Cittadini Direttori".

L'ispettore Ghirlanda, da parte sua, metteva in chiaro che riteneva insufficienti, per la particolarissima situazione del fiume, le garanzie che il sistema giudiziario avrebbe introdotto.

Il Ghirlanda sottolineava che per la "specialissima condizione" dell'Olona, che con le sue acque era giunto ad irrigare 16600 pertiche milanesi di prato e ad azionare 430 ruote di mulino, non sarebbero bastate le attività "qualunque, de' Giudici di Pace, e degli Ufficiali di Polizia Amministrativa per garantire li Diritti della Causa Pubblica, e Privata sullo stesso